

Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio 2023



Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio

B O L O G N A

**RELAZIONE ANNUALE
2023**

Bologna, 22 Febbraio 2024

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO FLAMINIO
MEMBRI DEL TRIBUNALE**

MODERATORE

S.E. Rev.ma Card. Matteo M. Zuppi
Arcivescovo di Bologna

VICARIO GIUDIZIALE

Mingardi Dott. Mons. Massimo (Bologna)

VICARIO GIUDIZIALE AGGIUNTO

Scandelli Dott. Don Marco (San Marino-Montefeltro)

GIUDICI

Budelacci Dott. Can. Andrea (Cesena-Sarsina)

Cavana Prof. Paolo

Cipolla Avv. Paola

Drago Dott. P. Daniele, O.P.

Faccani Pignatelli Dott. Mons. Mariano (Faenza-Modigliana)

Giuliani Dott. Don Paolo (Forlì-Bertinoro)

Micocci Dott. Roberto

Schiavetta Dott. P. Vittorio, O.F.M.

Solera Dott. Don Roberto (Ferrara-Comacchio)

Vittorini Dott. P. Domenico, O.S.A.

Zannoni Dott. Don Giorgio (Rimini)

UDITORE

Marullo Dott.ssa Filomena

PROMOTORE DI GIUSTIZIA

Zoboli Dott. Mons. Vittorio (Bologna)

DIFENSORI DEL VINCOLO

Zoboli Dott. Mons. Vittorio (Bologna), titolare

Bortoli Dott. Don Federico (San Marino-Montefeltro)

Giaquinto Dott. Gino

Laganà Dott.ssa Giuseppina

Luccaroni Dott. Don Alberto (Faenza)

Lumetti Dott.ssa Maria Susanna

Minghetti Avv. Giovanni

Occhiodoro Dott.ssa Tiziana

Pedrelli Dott.ssa Daniela

Tintoni Don Simone (San Marino-Montefeltro)

CANCELLIERE

Mirarchi Dott.ssa Anna Claudia

NOTAI

Bazzari Arianna

Bonfiglioli Dott.ssa Lucia

Giovagnoni Dott.ssa Cristina

Zaniboni Laura

PATRONI STABILI

Bruno Avv. Chiara

Signorelli Avv. Enrico

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO FLAMINIO
NELL'ANNO 2023**

Eminenza Reverendissima,
Signore e Signori,

benvenuti a questo appuntamento annuale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio.

Desidero aprire i saluti di questa mattina con un pensiero rivolto a Papa Francesco, tanto più che quest'anno l'inaugurazione ha luogo nel giorno in cui si celebra la festa della Cattedra di San Pietro, e quindi si sottolinea il ruolo che Pietro e i suoi successori hanno all'interno della comunità ecclesiale. Nel ricevere i membri del Tribunale della Rota Romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, quasi un mese fa, il Papa ha voluto soffermarsi sul tema della misericordia, che anima tutta la vita della Chiesa e anche la sua pastorale verso i fedeli che si trovano in situazioni familiari problematiche, ricordando tra l'altro come questa misericordia non sia in contrapposizione con l'esigenza di fare giustizia e quindi di discernere la verità circa l'esistenza o no di un matrimonio, ma anzi verità e giustizia siano esse stesse espressione e concretizzazione della misericordia. Sono richiami di per sé ovvi, ma che facilmente potrebbero essere messi in dubbio se si fraintende la vera natura della misericordia e la si interpreta come un assecondare in ogni modo le attese dei fedeli, in concreto – per quanto concerne la nostra attività – delle persone che chiedono l'intervento del Tribunale introducendo una causa di nullità.

Saluto con affetto il nostro Moderatore, Card. Matteo Zuppi, e in lui saluto anche gli altri Vescovi delle Diocesi di competenza del Tribunale, ringraziandoli dell'attenzione che essi dedicano all'attività del Tribunale. Un particolare benvenuto in Regione vorrei esprimere a S.E. Mons. Domenico Beneventi, eletto tre settimane fa alla guida della Chiesa di San Marino-Montefeltro, con l'assicurazione di una fervida preghiera per l'avvio del suo ministero episcopale.

Saluto cordialmente le Autorità Civili, Giudiziarie e Militari, e gli esponenti del mondo accademico, abitualmente presenti a questo nostro incontro. Senza nominare tutti, desidero anche in questo ambito rivolgere un saluto a coloro che nel corso dell'ultimo anno sono stati designati al loro attuale incarico, e in particolare al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello Dott. Paolo Fortuna, al Presidente del Tribunale di Bologna Dott. Pasquale Liccardo, al Questore di Bologna Dott. Antonio Sbordone, e al Comandante pro-

vinciale dei Carabinieri Gen. Ettore Bramato, augurando a loro un sereno e fruttuoso servizio.

Rivolgo un cordiale saluto agli operatori dei Tribunali ecclesiastici per le cause di nullità matrimoniale a noi collegati in ragione dell'appello, ovvero il Tribunale Triveneto, nostra sede di appello, e i Tribunali Emiliano, Etrusco e dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, che appellano al Tribunale Flaminio. La menzione dei fedeli ucraini ci impone di rivolgere un pensiero ai tanti luoghi di guerra, non solo l'Ucraina ma pure il Medio Oriente e numerose – troppe – altre parti del mondo, dove – al di là delle valutazioni su ragioni o torti – è sempre la popolazione civile inerme a pagare le conseguenze maggiori per le decisioni dei potenti, e la scelta di ricorrere alla violenza e alla sopraffazione si rivela inevitabilmente deviante e non risolutiva. Saluto i Vicari giudiziali dei Tribunali diocesani del nostro territorio, alcuni dei quali inseriti anche nell'organico del Tribunale Flaminio.

Saluto fraternamente i Giudici di questo Tribunale, a cominciare dal Vicario Aggiunto Dott. Don Marco Scandelli, e insieme a loro tutto il personale in organico: l'Uditore, il Promotore di giustizia, i Difensori del vincolo, i Patroni stabili; a loro un sentito ringraziamento per l'attività che svolgono a favore del Tribunale, non di rado – per i presbiteri – affiancandola a impegnativi ministeri nelle rispettive Diocesi e famiglie religiose di appartenenza.

Un grazie di cuore al Cancelliere Dott.ssa Anna Claudia Mirarchi e a tutto il personale di cancelleria, per la sollecitudine e la cura con cui assicurano il quotidiano procedere delle cause. Nell'ultimo anno ha concluso il suo servizio in Tribunale un'addetta di cancelleria, la Dott.ssa Silvia Begatti, che ha scelto di dedicarsi all'insegnamento nelle scuole, sua originaria passione. La ringrazio a nome di tutto il personale per i vent'anni di competente e attento servizio presso il Tribunale, augurandole anche ogni bene per il nuovo percorso lavorativo.

Con riferimento all'Albo dei patrocinanti presso il Tribunale, è dovere di riconoscenza segnalare la conclusione dell'attività professionale dell'Avv. Maria Cristina Terenzi, che aveva ripreso da pochi anni ad operare per il patrocinio di fiducia, dopo ben 22 anni di collaborazione con il Tribunale come Patrono stabile. Si può dire che lei, insieme all'Avv. Maria Costanza Bazzocchi, ha contribuito in modo determinante a delineare la fisionomia concreta di questa figura, che da noi è nata grazie alla loro disponibilità e impegno.

Guardando al percorso personale e familiare dei diversi collaboratori del Tribunale, desidero fare memoria di alcune persone che ci hanno lasciato, in particolare – e mi scuso se ci sono altri casi di cui non abbiamo avuto notizia e che per questo ora tralascio – il padre di Arianna Bazzari, nostro Notaio, e il padre della Dott.ssa Maria Susanna Lumetti, Difensore del vincolo; li affidiamo con in-

tensa preghiera alla misericordia del Signore. Abbiamo invece accolto con gioia la nascita del quarto nipote del Notaio Laura Zaniboni.

Procedo quindi a illustrare l'attività del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio svolta nello scorso anno 2023, presentandone i dati statistici.

CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Cause pendenti al 31.12.2022	63	(81)*
Libelli depositati nel 2023	50	(58)
Cause introdotte nel 2023	50	(63)
Cause trattate	113	(144)
Cause decise con sentenza	53	(78)
di cui affermative	50	(74)
di cui negative	3	(4)
Cause passate a via amministrativa	0	(0)
Cause archiviate	2	(3)
per perenzione	0	(1)
per rinuncia	2	(2)
Cause espletate	55	(81)
Cause pendenti al 31.12.2023	58	(63)

* *tra parentesi i dati relativi all'anno precedente*

Altri dati (a specificazione di quanto compreso nei dati sopra riportati)

Cause trattate con processo più breve	1	(8)	1 depositata nel 2022
concluse con sentenza affermativa	0	(7)	
rinviate ad esame ordinario	1	(0)	
Sentenze affermative per cui c'è stato appello	4	(2)	2 appello a Triveneto e 2 in Rota
Sentenze negative per cui c'è stato appello	3	(1)	1 appello a Triveneto, e 2 in Rota
Sentenze negative per cui l'appello è stato interposto ma non proseguito	0	(1)	

Nei libelli ammessi nel 2023 si chiedeva il processo più breve in 1 (8).

Le cause depositate nel 2023 venivano dalle seguenti diocesi:

Bologna	20	(26)
San Marino-Montefeltro	8	(6)
Rimini	8	(3)
Forlì-Bertinoro	5	(3)
Ravenna-Cervia	4	(1)
Ferrara-Comacchio	3	(3)
Faenza-Modigliana	1	(6)
Imola	1	(3)
Cesena-Sarsina	0	(7)

* *tra parentesi i dati relativi all'anno precedente*

Se si fa il rapporto tra i cattolici della Regione 2.378.660 (2.387.252) ed il numero delle cause si ottiene che nell'anno c'è stata una causa ogni 47.573 cattolici (41.159) nel 2022.

Capi di nullità: i capi esaminati in tutto sono stati 99 (140). Ad essi si è risposto in modo affermativo in 59 (101) casi, negativo in 40 (39).

	totale	%	affermativa	negativa
incapacità (can 1095, 2-3)	63 (53)	63,6 %	43 (44)	20 (9)
incapacità (can 1095, 2)	11 (20)	11,1 %	9 (19)	2 (1)
incapacità (can 1095, 3)	11 (17)	11,1 %	2 (2)	9 (15)
esclusione dell'indissolubilità	9 (22)	9,1 %	5 (13)	4 (9)
esclusione della prole	3 (25)	3,0 %	0 (21)	3 (4)
esclusione della fedeltà	1 (2)	1,0 %	0 (1)	1 (1)
timore incusso	1 (0)	1,0 %	0 (0)	1 (0)
simulazione totale	0 (1)	0,0 %	0 (1)	0 (0)

Dal Tribunale Triveneto ci sono pervenute nel 2023 quattro decisioni di appello su nostre cause di primo grado: due nostre sentenze affermative sono state confermate (una con decreto di conferma e integralmente, l'altra con sentenza dopo rinvio ad esame ordinario e parzialmente); per altre due nostre decisioni negative c'è stato in un caso conferma della decisione *pro vinculo* e nell'altro caso riforma, con decisione affermativa per entrambi i capi oggetto della causa.

Dalla Rota Romana non sono giunte nel 2023 decisioni su nostre cause impugnate.

Tempo impiegato			
Per le cause istruite con processo ordinario			
entro 1 anno	13	24,5%	(40,8%)
entro 18 mesi	27	50,9%	(40,8%)
entro 2 anni	8	15,1%	(15,5%)
entro 3 anni	5	9,4%	(1,4%)
oltre 3 anni	0	0,0%	(1,4%)
.....			
tempo medio mesi 15,9 (14,0)			

Istruttorie

Complessivamente le sessioni istruttorie nell'anno sono state 232 (416 nel 2022), così distribuite:

raccolte dai Giudici Istruttori:	175	(310)
affidate agli Uditori:	57	(106)

Patroni Stabili

I Patroni stabili hanno svolto anche nell'anno 2023 un intenso e prezioso lavoro:

Colloqui fissati dalla Cancelleria	134	(107)
disdetti senza sostituzione	3	(3)
effettivamente svolti	131	(104)
di cui: primi colloqui	105	(84)
secondi colloqui	26	(20)
decreti di assegnazione del P.S.	30	(32)
decreti di assegnazione respinti	0	(0)
libelli depositati	27	(37)
attività di Patrono per PC	0	(3)

CAUSE DI SECONDA ISTANZA

Affermative in prima

Cause pendenti al 31/12/2022	0	(0)
Cause pervenute	2	(2)
di cui non proseguite	0	(0)
di cui introdotte	2	(2)
Cause trattate	2	(2)
Cause decise con decreto	1	(2)
Cause decise con sentenza	0	(0)
di cui affermative	0	(0)
di cui negative	0	(0)
Cause espletate	1	(2)
Cause pendenti al 31/12/2023	1	(0)

Le cause introdotte nel 2023 provenivano dal:

Tribunale Emiliano	0	(0)
Tribunale Etrusco	2	(2)

Negative in prima

Cause pendenti al 31.12.2022	2	(4)
Cause pervenute	3	(4)
Cause introdotte	3	(3)
Cause trattate	5	(7)
Cause decise con sentenza	3	(5)
di cui affermative	3	(2)
di cui negative	0	(3)
Cause archiviate	1	(0)
per perenzione	0	(0)
per rinuncia	1	(0)
Cause espletate	4	(5)
Cause pendenti al 31.12.2023	1	(2)

Le cause pervenute nel 2023 provenivano dal:

Tribunale Emiliano	0	(0)
Tribunale Etrusco	3	(4)

Capi di nullità: i capi di accusa esaminati in appello sono stati 5 (13), così suddivisi

	totale		%
esclusione della prole	2	(3)	40,0 %
esclusione dell'indissolubilità	1	(4)	20,0 %
incapacità (can 1095, 2)	1	(3)	20,0 %
esclusione della fedeltà	1	(0)	20,0 %
incapacità (can 1095, 3)	0	(1)	0,0 %
incapacità (can 1095, 2-3)	0	(1)	0,0%
esclusione della sacramentalità	0	(1)	0,0 %

OSSERVAZIONI

Non intendo ovviamente fare un esame dettagliato dei dati, ma solo proporre alcune osservazioni.

Con riferimento al primo grado di giudizio, prosegue la tendenza a un progressivo calo nel numero delle domande di nullità, evidenziato già negli anni scorsi: nel 2023 sono stati depositati 8 libelli in meno, corrispondenti a un calo del 14% sull'anno precedente. Questo dato riguardante il nostro Tribunale va tuttavia integrato tenendo conto che in due Diocesi del nostro territorio di competenza (Imola e Rimini), che hanno deciso di svolgere in proprio i processi più brevi, sono state espletate, nel 2023, 12 cause con questa modalità; sommando anche queste, e pur tenendo conto del medesimo fattore correttivo anche per il 2022, si può rilevare che il numero complessivo delle cause di nullità del nostro territorio è sostanzialmente stabile, e lo stesso vale se si ri-

sale ulteriormente indietro al 2021. Si può segnalare che una ulteriore Diocesi (San Marino-Montefeltro) ha deciso di procedere in proprio per i processi più brevi, ma non ne ha espletati nel 2023, mentre so che ce ne ha avviato uno nel 2024.

Tornando a guardare al solo nostro Tribunale, a partire dal numero delle cause si deve riproporre la considerazione sulla situazione per certi aspetti paradossale che già descrivevo l'anno scorso: per diversi anni abbiamo vissuto una difficoltà a far fronte alla mole di lavoro, dopo che io ero subentrato come Vicario a Mons. Ottani senza che nessuno subentrasse a me come Vicario Aggiunto, e quindi dovendo far fronte da solo a quanto prima espletavamo in due; mentre dopo la nomina due anni fa di un Vicario Aggiunto, il che tra l'altro ha reso possibile uno smaltimento di arretrato in varie fasi nelle quali la necessità che tutto passasse da me provocava un rallentamento, ci troviamo con una significativa scarsità di lavoro.

Un'altra conseguenza derivante dal minor numero di cause introdotte è la diminuzione delle sessioni istruttorie effettuate, che è stata quest'anno decisamente consistente, passando dalle 416 dell'anno precedente alle 232 del 2023. Il dato proporzionalmente molto più significativo (-44%) rispetto al calo delle cause introdotte si spiega in parte con la tendenza ad avere un minor numero di testimoni nelle singole cause rispetto al passato, e in parte con un più consistente ricorso alle richieste di rogatoria; su quest'ultimo aspetto mi sono soffermato già l'anno scorso, evidenziando non solo le facilitazioni che la rogatoria offre agli interrogandi ma anche i possibili rischi di questa scelta sull'esito della causa, e non mi ripeto, rinnovando tuttavia l'invito a una certa cautela nell'utilizzo di questo strumento.

Un segnale in controtendenza rispetto agli ultimi anni, in concreto rispetto a quanto era avvenuto dall'inizio della pandemia in poi, si riscontra invece se si esamina l'attività dei Patroni stabili. I colloqui di consulenza fissati dalla cancelleria del Tribunale, che erano stati 135 nel 2020 (nonostante due mesi di lockdown) e 144 nel 2021, ed erano poi scesi a 107 nel 2022, sono risaliti a 134 nel 2023; questa fluttuazione non deriva da poca disponibilità dei Patroni ma dal maggiore o minore numero di richieste che arrivano. Che ci sia un segnale di controtendenza si ricava anche dalla crescita di richieste di secondi colloqui, cresciuti da 20 (che era un dato stabile nel 2021 e 2022) a 26 nel

2023. Per chi fosse meno addentro alle dinamiche della consulenza offerta dai Patroni stabili, può essere utile precisare che il primo colloquio è quello più orientativo, dopo il quale è fisiologico che la persona – se ha ricevuto un parere non favorevole alla sussistenza dei motivi di nullità o dopo aver appreso le concrete modalità di svolgimento della causa – possa decidere di non proseguire; e anche questi hanno visto nel 2023 un incremento del 20%. Ma soprattutto il segnale positivo riguarda i secondi colloqui (che orientano direttamente all'introduzione della causa se il primo colloquio non è stato sufficiente, e aprono poi a una collaborazione tra richiedente e Patrono che non viene più monitorata dalla cancelleria) che hanno avuto un incremento, come già dicevo, del 30%. Si può quindi auspicare che il dato ancora calante, ma con calo in frenata, dei decreti di assegnazione alla Parte del Patrono stabile e di introduzione di libelli da parte degli stessi Patroni, essendo eventi successivi ai colloqui iniziali, potrà vedere un ribaltamento in un prossimo futuro.

Nell'anno 2023 sono state concluse 55 cause (53 decise con sentenza e 2 archiviate per rinuncia); il dato è inferiore a quello dell'anno precedente, quando erano state 81, ma ciò risente del minor numero di cause introdotte. Di fatto, le cause concluse sono state superiori al numero di cause introdotte nell'anno, con una riduzione – seppur limitata – della pendenza a fine anno rispetto a quella presente a inizio anno. Se poi si considera che la pendenza finale (58 cause) è di poco superiore alle nuove cause introdotte nell'anno (50), si può concludere che il dato è assolutamente fisiologico e difficilmente potrà essere ulteriormente migliorato.

Potrebbe sembrare che la crescita del tempo medio di espletamento delle cause (passato da 14,0 mesi del 2022 a 15,9 mesi del 2023) sconfigga questa percezione ottimistica, ma in realtà la crescita della durata media è dovuta prevalentemente al fatto che nel 2023 siamo riusciti a condurre in porto diverse cause molto laboriose: ben 5 delle cause concluse nell'anno hanno avuto una durata tra i due e i tre anni, mentre nell'anno precedente una sola delle cause concluse ha avuto questa durata, e un'altra oltre i tre anni. Pertanto, proprio l'aver potuto concludere queste cause più impegnative testimonia l'efficacia del lavoro svolto, nonostante il contraccolpo negativo sulla durata media.

Se poi si guarda a quante cause sono state concluse in tempi ragionevolmente brevi, si vede che esse rimangono la stragrande maggioranza: il leggero calo delle cause concluse entro 18 mesi (passate dall'81% del 2022 al 75% del 2023) e la mutata proporzione tra quelle concluse in meno di un anno e quelle che hanno avuto durata tra i 12 e i 18 mesi trovano spiegazione nell'ulteriore incremento, rispetto agli anni precedenti, delle cause per incapacità psichica (elemento su cui mi soffermerò dopo), che comportano tempi un po' più lunghi non fosse altro per la necessità, normalmente, di sottoporre una o entrambe le Parti a perizia.

Guardando all'esito delle cause decise, si conferma il livello assolutamente "normale" e – anche in questo caso – fisiologico nel rapporto tra cause decise *pro vinculo* o *pro nullitate*: le cause *pro vinculo* sono 3 su 53 sentenze emanate, ovvero un 6% scarso. La proporzione potrebbe sembrare in realtà molto bassa, ma si può ritenere che derivi da una accurata fase di verifica pregiudiziale, che scoraggia l'introduzione di cause prive di fondamento o molto incerte, fatto salvo il diritto di ogni fedele di chiedere comunque la verifica dell'eventuale nullità del proprio matrimonio.

Con riferimento ai processi più brevi, si notano fluttuazioni significative (seppure su numeri assoluti che rimangono comunque limitati) da un anno all'altro. All'anno 2022, che ha rappresentato un *exploit* con ben 8 processi più brevi effettuati, ha fatto seguito il 2023 nel quale nessuna nuova causa è stata indirizzata a questo tipo di procedura, e l'unico processo più breve ancora pendente dal 2022 si è concluso non con sentenza di riconoscimento di nullità ma con il rinvio ad esame ordinario; di fatto, sembrava più riscontrabile nella vicenda una incapacità rispetto alla simulazione inizialmente proposta. Una scarsità di cause condotte nel nostro tribunale secondo la procedura più breve trova giustificazione da un lato nel fatto che alcune Diocesi hanno iniziato a gestire in proprio questo tipo di processi, e dall'altro nella crescente rilevanza percentuale dei capi di incapacità rispetto agli altri, e in particolare rispetto alle ipotesi di simulazione; e sotto questo profilo mi riservo alcune ulteriori considerazioni tra un attimo, trattando delle diverse ipotesi di nullità.

Esaminando dunque i dati relativi ai capi di nullità, si conferma, e anzi si accentua ancora di più che in passato, l'accresciuta incidenza dei capi di incapacità rispetto a quelli di esclusione: se nelle decisioni del 2022 essi avevano costituito di fatto i due terzi di tutti i capi affrontati, e sembrava già un livello consistente, nel 2023 siamo passati addirittura all'86%. Non entro di nuovo nel merito di questa linea di tendenza, su cui mi sono già soffermato in altri anni, ribadendo tuttavia anche oggi una mia perplessità per la crescita in percentuale di questi capi, pur nella consapevolezza della crescente fragilità psichica presente nel mondo contemporaneo. Allo stesso tempo, mi sembra importante sottolineare le molteplici correlazioni che questo dato ha con quanto concerne l'andamento dei processi più brevi. L'elemento di connessione deriva dal fatto che, data per presupposta la sussistenza dei due requisiti di applicabilità della procedura semplificata previsti dal can. 1683, evidentemente essa riguarderà esclusivamente o quasi capi di simulazione (o comunque non capi di incapacità), alla luce dell'art. 14 § 2 della *Ratio procedendi* che accompagna il motu proprio *Mitis Iudex*, secondo il quale «Tra i documenti che sostengono la domanda [di processo più breve] vi sono tutti i documenti medici che possono rendere inutile acquisire una perizia d'ufficio». Il testo è da leggere in connessione con il can. 1678 § 3 in forza del quale, nelle cause di difetto di consenso per anomalia di natura psichica, il giudice deve ordinariamente avvalersi della collaborazione di uno o più periti d'ufficio, «a meno che dalle circostanze non appaia evidentemente inutile». Se questo vale per le cause con procedura ordinaria, a maggior ragione il requisito diventa stringente per i processi più brevi, dove l'"evidente non necessità" della perizia deve emergere non al termine degli interrogatori, ma già in fase di esame preliminare della causa, in ordine all'eventuale ammissione alla procedura semplificata. Questo non esclude in assoluto l'applicabilità del processo più breve per le cause di incapacità (il nostro stesso tribunale ha avuto qualche anno fa un caso di questo tipo, per di più con esito favorevole alla nullità), ma la richiesta di documentazione medica prevista dalla *Ratio procedendi* (che a me sembra corretto interpretare come esigenza di documentazione clinica, e che non sia sufficiente una perizia di parte allegata al libello) rende questa ipotesi chiaramente residuale, a vantaggio dei capi di simulazione. Di qui le conseguenze a cui accennavo nella correlazione

tra capi di nullità e processi più brevi: da un lato, il fatto che al Tribunale Flaminio vengano introdotti quasi esclusivamente processi per incapacità riduce drasticamente l'eventualità di applicare la procedura del processo più breve; e, per contro, l'effettuazione nel 2023 entro il nostro territorio di competenza di 12 processi più brevi da parte delle Diocesi che hanno deciso di condurre in proprio questo tipo di cause, consente di equilibrare almeno in parte la sproporzione tra i capi di nullità: ipotizzando che siano tutti o quasi processi per simulazione, e che almeno alcuni di essi comprendano più di un capo di nullità, se ne conclude che se alla nostra statistica sui capi di nullità aggiungiamo 15-20 capi di simulazione il quadro dei rapporti numerici tra i capi di nullità appare sicuramente più bilanciato.

Per quanto riguarda il secondo grado, si ripropone la constatazione dei numeri decisamente residuali degli appelli, che come si sa non avvengono più d'ufficio e devono essere interposti volontariamente: nel 2023 sono giunte in appello al nostro Tribunale due cause decise *affermativamente* in primo grado (delle quali una è stata confermata per decreto e l'altra rimessa alla via ordinaria), e tre decise *negativamente* in primo grado. A inizio anno la pendenza era di nessuna causa affermativa appellata (mentre a fine 2023, come detto, ce n'è una pendente) e di due cause negative appellate. Delle cinque negative trattate nell'anno, tre sono giunte a decisione (tutte con ribaltamento almeno parziale della decisione negativa di primo grado), una è stata archiviata per rinuncia e una è ancora pendente a fine anno. La scarsità di appelli riguarda analogamente anche noi nei confronti dei Tribunali superiori: nel 2023 sette nostre cause di primo grado sono state impugnate: quattro affermative, due delle quali appellate dal Difensore del vincolo presso il Tribunale Triveneto e due appellate dalla Parte convenuta presso la Rota Romana; e tre negative appellate dalla Parte attrice, una di esse al Triveneto, le altre due alla Rota Romana.

Coerentemente con questi numeri, sono anche pochi i riscontri che abbiamo avuto circa l'esito di nostre cause appellate al grado superiore. Nel corso del 2023 abbiamo ricevuto quattro decisioni – tutte dal Tribunale Triveneto – su nostre cause di primo grado, due affermative e due negative, che erano state appellate. Sono state in tutto o in parte

confermate una delle cause negative e le due affermative (una con decreto e una con sentenza); l'altra causa negativa è stata invece riformata.

Infine, segnalo con piacere che abbiamo deciso, sulla scia di quanto già fatto da molteplici altri tribunali ecclesiastici, di realizzare un sito internet del Tribunale Flaminio, con lo scopo di offrire un'informazione per quanto possibile sintetica, corretta e oggettiva circa le cause di nullità matrimoniale con riferimento specifico al nostro territorio di competenza. È un lavoro certamente ancora perfezionabile nei contenuti, che ci ha occupato per diversi mesi e che ora vede la luce con nostra soddisfazione. Esprimo un ringraziamento al cancelliere Anna Claudia Mirarchi che ha coordinato il lavoro di realizzazione, al quale tanti addetti del tribunale hanno dato un piccolo o grande contributo, e all'azienda Smart.it a cui abbiamo affidato la realizzazione tecnica. Il sito è attivo da due giorni all'indirizzo www.tribunaleflaminio.it.

Possiamo così passare alla seconda parte di questa mattinata, ovvero la prolusione. Il nostro relatore, S.E. Mons. Andrea Ripa, è ben noto a tanti di noi per aver operato, seppur per un breve periodo ma con molto frutto, presso il Tribunale Flaminio dove è stato Difensore del vincolo, poi Giudice e infine Vicario aggiunto. Don Andrea sa che a me dispiacque la sua partenza in vista di un incarico nella Curia Romana, perché il Tribunale Flaminio ne risultava consistentemente impoverito, per di più a breve distanza dall'analogo partenza di don Davide Salvatori, chiamato alla Rota Romana. Ora però maturano i frutti del suo percorso di servizio ecclesiale, e vediamo la competenza canonistica di don Andrea impegnata ai vertici della giustizia della Chiesa, essendo da due anni Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Per chi fosse poco addentro all'organigramma e alle funzioni dei Dicasteri della Sede Apostolica, rammento che la Segnatura Apostolica assume diverse funzioni apicali riguardanti la giustizia ecclesiale, in ordine: alla vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia e la disciplina dei tribunali locali; al livello supremo di magistratura ordi-

naria; all'attività di tribunale amministrativo per i ricorsi che coinvolgono i dicasteri della Santa Sede. Per quanto i paragoni possono valere, riunisce quindi nella propria competenza almeno alcune funzioni di Ministero di Grazia e Giustizia, Corte di Cassazione e Consiglio di Stato. Essere il “numero due” di questo organismo è dunque un incarico assai delicato, e segno di grande stima per le tue capacità.

Per la prolusione di oggi hai scelto un tema particolare, ovvero illustri un ambito della giurisprudenza di Aurelio Sabattani, che fu giudice del nostro tribunale e poi della Rota Romana, prima di diventare Segretario e poi Prefetto della Segnatura Apostolica. Ti ringrazio dell'attenzione nel contestualizzare così incisivamente il tuo intervento anche all'interno della storia del Tribunale Flaminio.

Se posso permettermi una battuta, che spero non ti imbarazzi, si può notare un notevole parallelismo tra il percorso canonistico di Sabattani, che richiami anche nelle prime righe della tua prolusione, e il tuo personale curriculum. E allora mi viene da dire che ci piacerebbe davvero vederti fare un ulteriore passo sulle orme di Sabattani, e averti tra qualche anno come Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale, magari a tenere qui la prolusione di una futura inaugurazione.

Intanto ti ringrazio di aver accettato l'invito di oggi, e ti lascio volentieri la parola.

Bologna, 22 febbraio 2024

Massimo Mingardi
Vicario Giudiziale

**LA TUTELA DELLA COSCIENZA.
ATTUALITÀ DELLA GIURISPRUDENZA
(BOLOGNESE E ROTALE) CORAM SABATTANI (1942-1965)
A PROPOSITO DI VIS ET METUS**

Potrà forse sorprendere il tema scelto per la relazione odierna, perché non si tratta semplicemente di riprendere in mano un capo di nullità, *vis et metus*, con particolare attenzione a una particolare declinazione di esso, il *metus reverentialis*, ma soprattutto di tentarne una disanima a partire dall'opera e dal pensiero del Cardinale Aurelio Sabattani, defunto ormai da più di venti anni, il 19 aprile 2003.

Varie sono le suggestioni che rendono opportuna la presentazione oggi nella sede di questo Tribunale Ecclesiastico Flaminio di una parte del pensiero di un canonista tanto insigne. Innanzitutto, giova ricordare che egli fu “nostro” conterraneo, nato in diocesi di Imola, ma in Provincia di Bologna, e che diede lustro a questo Tribunale Flaminio, in cui prestò il suo competente servizio dal 1942 al 1954, prima di divenire Prelato Uditore della Rota Romana, e di proseguire con altri incarichi di grande importanza, in special modo, presso la Segnatura Apostolica, di cui fu Segretario e poi Prefetto.

Come giurista, poi, è doveroso menzionare il suo determinante contributo nella Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, dove fu Relatore in particolare del libro *De processibus*, o quello a lui dato per la formulazione del can. 1095, tra le cui fonti si trovano due sue sentenze degli anni in cui fu Prelato Uditore della Rota Romana⁽¹⁾.

(1) Can. 1095, 1° - 2°, S.R.R. Decisio coram Sabattani, 24 feb. 1961; can. 1095, 3°, S.R.R. Decisio coram Sabattani, 21 iun. 1957.

Per celebrare in questo contesto il Cardinale Sabattani è parso interessante riprendere la giurisprudenza da lui prodotta presso il Tribunale Flaminio⁽²⁾ e poi presso la Rota Romana, potendo disporre anche di decisioni inedite⁽³⁾, in aggiunta a quelle pubblicate nei volumi “ufficiali” della giurisprudenza Rotale.

A definire ulteriormente il tema ha contribuito il medesimo Cardinale Sabattani che si è rivelato un Ponente – per così dire – “specializzato”, cioè con alcuni capi di nullità trattati di preferenza, soprattutto in connessione a temi che prevedevano affinità e conoscenza con la medicina, grazie al suo impegno pastorale a Roma⁽⁴⁾, e ad altri che richiedevano conoscenza profonda dell’antropologia cristiana e dell’animo umano, soprattutto la *vis et metus*⁽⁵⁾, da lui approfondito, forse, negli anni del suo ministero pastorale a Imola e poi, da Arcivescovo Prelato, a Loreto.

Proprio la *vis et metus*, e in specie il *metus reverentialis*, per tornare all’inizio del discorso, così come è stato elaborato e interpretato nella giurisprudenza bolognese e rotale del Cardinal Sabattani, offre oggi spunti di attualità, innanzitutto per un capo di nullità quantitativamente minoritario, ma ancora presente ed importante – si potrebbe dire – in special modo perché mette in gioco il rispetto della coscienza del nubente, la cui libertà non può essere sottratta – o, con parola oggi maggiormente in voga, “abusata” – da alcuna influenza esterna, proprio per la speciale dignità e il rispetto che merita la sfera più intima di ciascuno, la sua coscienza.

⁽²⁾ L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense* (1942-1954), Roma 2011.

⁽³⁾ L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones ineditae* (1955-1965), Roma 2006.

⁽⁴⁾ Cioè *amentia* e impotenza. Lo disse lui stesso in occasione della presentazione del volume a lui dedicato, *Dilexit iustitiam: «La consuetudine con essi (i “Medici cattolici” di Roma, ndr.) e coi loro studi mi fu preziosa per i problemi medico-legali della S. Romana Rota, come attestano le mie molte sentenze, anche innovative, in tale materia»*, V. CÀRCCEL ORTÍ (a cura di), *Il Cardinale Aurelio Sabattani (1912-2003). Omelie, discorsi e testimonianze*, Roma 2007, 222; cfr. anche *Ibidem*, 270-271. Tali Medici cattolici di Roma furono per lui così determinanti e significativi da meritare uno specifico saluto nel suo testamento, cfr. *Ibidem*, 259.

⁽⁵⁾ Ma anche l’*impedimentum ligaminis* e, in misura minore, alcune forme di simulazione.

1. Per introdurre il tema, un noto esempio letterario.

Nel Capitolo IX dei Promessi sposi Alessandro Manzoni presenta l'emblematica figura della "Monaca di Monza", presso la quale Lucia cerca rifugio per essere protetta dalle trame di Don Rodrigo. Quando la "Signora" interroga Lucia per farsi da lei raccontare l'accaduto, la sua sin troppo zelante madre, Agnese, inizia a rispondere a nome della figlia, provocando la netta contrarietà della Monaca: «*Siete ben pronta a parlare senz'essere interrogata – interrompe la signora, con un atto altero e iracondo, che la fece quasi parer brutta. "State zitta voi: già lo so che i parenti hanno sempre una risposta da dare in nome de' loro figliuoli!"*».

Tale risentita risposta – come sanno i lettori del celebre romanzo – ben si comprende a partire dalla storia familiare e vocazionale della Monaca, indirizzata sin dalla tenera età alla vita religiosa, presentata dai genitori come "inevitabile", ma in maniera sottile, senza alcuna forma di pressione diretta, tantomeno di minacce: «*Nessuno però le disse mai direttamente: tu devi farti monaca. Era un'idea sottintesa e toccata incidentemente, in ogni discorso che riguardasse i suoi destini futuri*». E quando – prima dell'ingresso in monastero – la giovane prova a manifestare le proprie perplessità sulla vocazione religiosa, «*i parenti eran seri, burberi con lei, senza mai dirne il perché. Si vedeva solamente che la riguardavano come una rea, come un'indegna: un anatema misterioso pareva che pesasse sopra di lei, e la segregasse dalla famiglia, lasciandola soltanto unita quanto bisognava per farle sentire la sua soggezione*».

Tale situazione produce un effetto chiaro, esplicito e finalizzato, sempre privo di minacce o pressioni dirette, costituito invece da allusioni e vari "non detto": «*Che se, non potendo più soffrire una così amara e umiliante distinzione, insisteva, e tentava di famigliarizzarsi; se implorava un po' d'amore, si sentiva subito toccare, in maniera indiretta ma chiara, quel tasto della scelta dello stato; le si faceva copertamente sentire che c'era un mezzo di riacquistar l'affetto della famiglia*».

Pur non trattandosi di una vicenda matrimoniale, il quadro delineato si presta bene, in maniera icastica, a trasmettere ciò che può significare una scelta di vita presa in base all'incussione di un *metus reverentialis*, quindi in violazione della libertà e della coscienza della diretta interessata, pur senza alcuna violenza né fisica né verbale esercitata a suo danno.

2. Il significato profondo della norma del can. 1087, §§ 1-2 CJC 1917.

Per meglio comprendere l'importanza e il valore del can. 1087, e la sua interpretazione da parte del "nostro" Ponente, solo per inciso, merita sottolineare che sotto la vigenza del Codice del 1917, negli anni in cui l'allora Mons. Sabbatani produceva la propria giurisprudenza circa la nullità *ob vim vel metum*, ad esempio, in Italia era in vigore dal 1930 l'art. 544 del Codice Penale⁽⁶⁾ che dava forza di legge al cosiddetto "matrimonio riparatore"⁽⁷⁾, grazie al quale il reato si estingueva in seguito al matrimonio, in termini canonici, tra *metum incutiens* e *metum patiens*, coerentemente con la sua collocazione all'interno del Titolo IX, "Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume"⁽⁸⁾. Per la legge italiana si trattava di tutelare un bene pubblico, con l'art. 544, per quella della Chiesa il bene di ogni persona, soprattutto le donne, con il can. 1087.

Non a caso, la tutela della libertà di scelta dello stato di vita verrà in quegli stessi anni messa a tema nella *Pacem in terris* di S. Gio-

(6) «Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contrae con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali».

(7) A tale tipo di nozze volte a "sanare" un atto di violenza è dedicato il film di Pietro Germi *Sedotta e abbandonata* (1964), in cui si addiène al "matrimonio riparatore" perché la giovane donna, dopo aspre resistenze, vinta da numerose pressioni, è indotta a compiacere il padre, desideroso solo di "salvare l'onore" della famiglia, senza badare al bene delle figlie (una si sposa, l'altra entra in monastero, entrambe contro la propria volontà e solo in nome dell'ossequio al genitore, di cui temono di perdere l'affetto).

(8) Giova ricordare che tale collocazione resterà in vigore nell'ordinamento italiano sino al 1981 (legge n. 442/1981), mentre fino al 1996 "resisteranno" nella medesima sezione i crimini di incesto e stupro (legge n. 66/1996), considerati contrari alla morale, e non all'incolumità delle vittime di essi.

vanni XXIII e nel n. 52 di *Gaudium et spes*, per confluire nei lavori preparatori della *Lex Ecclesiae fundamentalis* e in quelli del *Coetus de Laicis*⁽⁹⁾. Essa sarà infine presentata esplicitamente dal can. 219⁽¹⁰⁾ del CIC 1983, ma la si può trovare appunto anticipata già nelle norme del CJC 1917, sia in relazione proprio al can. 1087, che al più generale can. 1081, circa la centralità del consenso libero e consapevole come causa del matrimonio⁽¹¹⁾.

3. La *vis vel metus* nella giurisprudenza di Mons. Sabattani.

Come è noto, l'*impedimentum metus* nel Codice del 1917, sotto la cui vigenza ha elaborato la propria giurisprudenza il futuro Cardinale Sabattani, si trova al can. 1087, che consta di due paragrafi: «§ 1. *Invalidum quoque est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco et iniuste incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium.* § 2. *Nullus alius metus, etiamsi det causam contractui, matrimonii nullitatem secumfert*», il cui contenuto può essere ben “raccontato” e commentato attraverso la giurisprudenza bolognese⁽¹²⁾ e Rotale⁽¹³⁾ di Sabattani stesso.

Innanzitutto, come anticipato, va ricordato che la norma del can. 1087, § 1 è volta, con le parole di Sabattani, «*ad servandam libertatem contrahentium*» e si applica «*non solum metui communi, sed etiam metui reverentiali, dummodo sit qualificatus*»⁽¹⁴⁾, «*idest si*

⁽⁹⁾ Cfr. A. STANKIEWICZ, Il “*metus ab intrinseco*” e l’immunità dalla coazione nella scelta dello status personale (can. 219), in AA.VV., *La “vis vel metus” nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103)*, Città del Vaticano, 2006, 260-263.

⁽¹⁰⁾ Cfr. G. BONI, Il “*metus reverentialis*”, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico. Vol. II. Il consenso*, Città del Vaticano 2003, 529-531.

⁽¹¹⁾ Cfr. M.A. ORTIZ, *Il timore reverenziale*, in AA.VV., *La “vis vel metus” nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103)*, Città del Vaticano, 2006, 136-137.

⁽¹²⁾ Si tratta di 11 Sentenze, da lui redatte tra il 1949 e il 1954.

⁽¹³⁾ Si tratta di 15 Sentenze inedite e di 18 pubblicate nei Volumi della Giurisprudenza Rotale, in cui Mons. Sabattani è stato Ponente, tra il 1955 e il 1966.

⁽¹⁴⁾ L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 71, n. 2

causa motiva ineundi matrimonii non sit mera reverentia parentibus vel superioribus dedita, sed accedant insuper minae, verbera, preces importunae seu diuturnae et instantes, vel alia id genus, quae filium vel subditum adducunt ad contrahendum matrimonium»⁽¹⁵⁾. Altrimenti detto, in breve, «*Recolatur can. 1087 CIC fundamentum impediendi metus est iniuria parti illata, cui libertas eligendi statum adimitur»*⁽¹⁶⁾.

Per altro, merita sottolineare il senso profondo e la lungimiranza di tale affermazione, oggi ovvia, che meglio si comprende in relazione a quanto detto sopra circa il “matrimonio riparatore”. La norma circa la nullità del matrimonio contratto *ex metu*, infatti, è volta a tutelare il bene della persona offesa – in special modo delle donne – del *metum patiens*, la cui coscienza e libertà di scelta sono considerate inviolabili seppur per un fine in sé buono, il matrimonio, “creare una famiglia”, come esposto in una sentenza rotale del 19 febbraio 1960: «*Non honor familiae, non bonum filiae seductae, non demum status legitimus filii nascituri iustificant coactionem filiae invitae ad nuptias ex parte parentum»*⁽¹⁷⁾. In sintesi, ogni forma di violenza, fisica o morale, era ritenuta già allora dal diritto della Chiesa incompatibile con la dignità di ogni persona⁽¹⁸⁾, anche se, ad esempio in Italia, a livello civile, in qualche misura “il fine giustificava i mezzi”.

4. Quale *metus* rende nullo il matrimonio.

Diversamente dalla norma generale del can. 103, § 3 del Codice del 1917⁽¹⁹⁾, in base alla quale gli atti posti *ex metu gravi et iniuste in-*

⁽¹⁵⁾ L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 285, n. 2

⁽¹⁶⁾ *Coram Sabattani*, decisio diei 9 iulii 1966, *R.R.Dec.*, vol. LVIII (1975), 560.

⁽¹⁷⁾ L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones ineditae (1955-1965)*, Roma 2006, 219, n. 3.

⁽¹⁸⁾ Si veda al riguardo il sintetico, ma ben documentato excursus storico, ricco di note, in G. BONI, *Il “metus reverentialis”*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico. Vol. II. Il consenso*, Città del Vaticano 2003, 520-525.

⁽¹⁹⁾ La medesima norma appare nel can. 125, § 2 CJC 1983.

cusso sono validi, ma rescindibili, attesa la peculiarità del consenso matrimoniale, in tale ambito l'atto può essere nullo, a determinate e precise condizioni, raccolte in una sentenza *Bononien.* del 4 giugno 1954: «*Metus autem, ut matrimonium irritet, debet esse: a) gravis, obiective vel relative, id est in se vel ut talis a patiente apprehensus; b) ab extrinseco procedens, seu a causa libera; nam si contrahens metum sibi infert, non patitur iniuriam; c) iniuste incussus, quia qui jure suo recte utitur non infert iuriam; d) inevitabilis, id est talis cui occurri non possit, nisi contrahendo invisum matrimonium*»⁽²⁰⁾.

Tali condizioni, o tratti caratterizzanti del *metus* invalidante, validi anche in relazione al *metus reverentialis*, come si dirà poi, sono ricordati anche, in forma sintetica, in un'altra sentenza *Bononien.* del 4 febbraio 1950, dove viene approfondito il significato di *iniuste*: «*Metus nuptias irritat si sit gravis, et ab alio homine iniuste quoad substantiam vel saltem quoad modum incutitur, nec effugi potest, nisi in matrimonio ineundo*»⁽²¹⁾.

Il **primo requisito** che il can. 1087 § 1 richiedeva per la rilevanza della *vis vel metus* in ordine alla nullità del matrimonio era costituito dalla gravità del timore⁽²²⁾, a proposito della quale la dottrina e la giurisprudenza avevano all'epoca valutazioni differenti, giungendo a due differenti concezioni della *gravitas*. Da una parte, si riteneva che essa riguardasse la situazione psicologica del soggetto passivo, attribuendo rilievo solo al fatto che il timore fosse avvertito

⁽²⁰⁾ L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 300, n. 2

⁽²¹⁾ L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 111, n. 2.

⁽²²⁾ Come si vedrà in seguito, non basta la mera gravità del *metus* per rendere nullo il consenso, occorrendo qualcosa di più della "autosuggestione" del nubente, come si legge in una già ricordata sentenza del 4 giugno 1954: «*Quibus attentis patet matrimonium non invalidari quolibet metu gravi, nam metus gravis potest esse ab intrinseco, si, nemine cogente ad matrimonium, contrahens, perpensis circumstantiis obiectivis, maxime si in eis culpa sua versatur, non amore quidem, sed ratione ductus, voluntarie eligit matrimonium tamquam medium se a reformidato malo expediendi: sibi ipse metum infert, seu res ipsa metum facit independenter a voluntate libera*», L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 300, n. 2

come grave, senza dare importanza alla gravità pure della violenza; dall'altra, per conseguenza, l'ipotesi secondo cui il timore è avvertito come grave, pur in assenza di una violenza qualificabile come a sua volta grave, era considerata una situazione giuridicamente rilevante di consenso estorto (mentre non sarebbe stato tale un timore ragionevolmente grave, per una persona con un coraggio fuori del comune)⁽²³⁾.

Una sintesi giurisprudenziale di tali due possibili letture – una mirata a dare centralità al timore in sé, l'altra sbilanciata sulla percezione interiore della persona – si trova in una sentenza rotale *coram* Sabattani del 1961: «*Ad hoc ut metus irritet nuptias, utrumque elementum requiritur idest **obiectivum**, seu malum reapse comminatum, et **subiectivum**, seu apprehensio ex parte subiecti passivi. Quapropter irritatio non habetur, ubi non adest vis gravis [...] neque habetur si metus inde conceptus gravis non sit*»⁽²⁴⁾.

Tali caratteristiche, sia per il timore personale che per la “violenza” subita, si riassumono in un solo fondamentale elemento, sia pure considerato da due punti di vista diversi, cioè la capacità di **ridurre il matrimonio ad essere l'unica via di fuga** dalla situazione in cui il soggetto è stato posto da altri, per liberarsi dalla quale egli ha dovuto risolversi per il matrimonio.

La **seconda caratteristica** richiesta per il *metus* ai fini della nullità del consenso consisteva nel fatto che esso traesse origine dall'azione di un soggetto, il *metum incutiens*, esterno a colui che

⁽²³⁾ Cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in Diritto Canonico*, Milano 1974, 391.

⁽²⁴⁾ *coram* Sabattani, deciso diei 20 decembris 1961, *R.R.Dec.*, vol. LIII, n. 4, 622; di seguito l'argomentazione viene ulteriormente sviluppata e precisata: «*Quapropter irritatio non habetur, ubi non adest vis gravis, talis nempe quae obiective sufficiat ad ita concutiendum animum contrahentis eiusmodi conditionis ut ipse cogatur ad nuptias; neque habetur si metus inde conceptus gravis non sit, talis nempe ut libertatem determinationis graviter non minuat. In primo casu deest externa rerum conditio quae concordet cum interno animo subiecti ad hoc ut matrimonium irritetur; in altero deest status internus animi subiecti qui concordet cum externa rerum conditione ad eundem effectum determinandum: in utroque casu deest elementum requisitum a iure ut matrimonium sit irritum*» (cfr. O. Giacchi, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano, 1950, pp. 119-120) (S. R. Rotae, 6 iulii 1956, *coram* Staffa).

subiva il timore. Nel requisito dell'estrinsecità del *metus* si hanno, in definitiva, due elementi su cui non c'è possibilità di dubbio: la duplice necessità che nel nubente il timore nasca in seguito ad un fatto esterno, e che tale fatto esterno sia dovuto all'azione dell'uomo. Tale è la presentazione dell'estrinsecità presente in una *Parmen.* del 5 dicembre 1949: «*Cum is, qui metu init nuptias, cedat trepidationi sui animi ab extrinseco causatae, patet in probando consensu invito rationem habendam esse tum coactioni quod est factum externum, tum trepidationis animi, quae est status mentis internus*»⁽²⁵⁾.

Un **ulteriore requisito richiesto** dal *Codex* del 1917 perché il *metus* portasse alla nullità del matrimonio, consisteva nella *iniustitia* della azione esercitata dal *metum incutiens*. Si discuteva quindi in dottrina e in giurisprudenza sul significato della *iniustitia* della violenza, o, meglio, del suo contenuto: se cioè si trattasse di contrasto con norme etiche, oppure di violazione di norme giuridiche o, anche, soltanto di non conformità all'ordinamento giuridico, comprendendo nell'*iniustitia* non solo l'illiceità, ma anche la mera illegalità⁽²⁶⁾.

In tal senso, si usava distinguere, soprattutto in giurisprudenza, tra l'ingiustizia del *metus quoad substantiam* e l'ingiustizia del timore *quoad modum*. Nel primo caso si minacciava un male ingiustamente, nel secondo caso si aveva giustizia nella sostanza, ma la sanzione che si minacciava era diversa da quella che si sarebbe potuta esigere, o che si voleva infliggere in modo illegale⁽²⁷⁾.

Il **quarto tratto caratterizzante** del *metus* che rende nullo il consenso, secondo le sentenze del 1950 e del 1954 prese come punti di riferimento, è la *indeclinabilità*, cioè la percezione del *metum pa-*

⁽²⁵⁾ L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 71, n. 2; ibidem, 356, n. 2, d).

⁽²⁶⁾ G. DOSSETTI, *La violenza nel matrimonio canonico*, Milano 1943, 288.

⁽²⁷⁾ Cfr. *Bononien.* 4 febbraio 1950, n. 2, in L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 111.

tiens che il matrimonio sia per lui inevitabile, benché contro voglia, e che quindi sia celebrato *ob metum* come sua causa efficiente: «*b) coactio, seu malum quod ad nuptias compulit [...] Quoad secundum, dicendum quod, absque gravi periculo, non concipitur metus gravis. Et pariter oportet eiusmodi malum imminere iudicetur, non levi aestimatione sed morali certitudine. Unde non sufficit factum prolationis aliquarum minarum, sed ultra requiritur quod persona, quae iactavit se damnum illaturam, sit potens exequi minas et verisimiliter executura (cfr. S.R. RotA, anno 1930, Dec, II, n. 2)*»⁽²⁸⁾.

In tal senso, l'azione del *metum incutiens*, diretta o indiretta rispetto alla celebrazione del matrimonio, deve apparire a chi la subisce come dotata di tale forza determinante al matrimonio da escludere ogni altra soluzione, perché se il nubente costretto potesse ipotizzare di disporre di un'altra via per far cessare le pressioni violente e stornarne le minacce, allora egli non si troverebbe più nella situazione di dover scegliere il matrimonio come unica possibilità di “salvezza”⁽²⁹⁾. In altre parole, il matrimonio non è più il frutto di una libera scelta, ma si rivela l'unica decisione possibile, il mezzo per evitare il male derivante dalla minaccia causa del timore⁽³⁰⁾.

5. Il metus reverentialis.

Nella vigenza del Codice 1917, una particolare figura di metus nel matrimonio canonico – trattata nella maggior parte delle *coram* Sabbatani esaminate – era quella che veniva, e viene qualificata come *reverentialis*. Tale metus si differenziava da quello *metus communis*, presentando peculiari caratteristiche riconducibili a un concetto essenziale; cioè, nel timore reverenziale la relazione di subordina-

⁽²⁸⁾ Bononien. 4 febbraio 1950, n. 2, in L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabbatani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 111..

⁽²⁹⁾ Cfr. F.E. ADAMI, *La “Vis vel Metus”, dal Codice del 1917 al Codice del 1983. Apporto dottrinale e giurisprudenziale all'elaborazione del can. 1103*, in AA.VV., *Diritto matrimoniale canonico. Vol. II. Il consenso*, Città del Vaticano 2003, 64-65.

⁽³⁰⁾ Cfr. M.F. POMPEDDA, *Studi sul matrimonio canonico*, Milano 1993, 262.

zione/affetto⁽³¹⁾ che esiste tra colui che incute il timore e colui che lo subisce fa sì che una costrizione, nella generalità dei casi non tale da essere presa in considerazione, divenga invece idonea ad invalidare il consenso, come ricorda una *Imolen.* del 23 dicembre 1949: «*Metus reverentialis oritur ex indignatione parentum, aliorumque in quorum potestate aliquis est positus, et quos veneratione prosequitur*»⁽³²⁾.

D'altra parte, seppure con una connotazione propria, tale *metus* restava sempre all'interno della previsione del can. 1087 CJC 1917⁽³³⁾, dove in condizioni normali non avrebbe causato la nullità del consenso, ma – come riporta una sentenza rotale del 23 marzo 1956 – «*Metus reverentialis, per se levis, si vestitus sit qualitatibus contentis in can. 1087, § 1, qualificatur, et ita irritare valet matrimonium*»⁽³⁴⁾.

La necessaria “qualificazione” richiede per il *metus* di essere davvero ingiusto e di avere una origine esterna, con le parole di una sentenza rotale del 23 marzo 1956: «*et praesertim induere veram iniustitiam, ac ab extrinseco provenire. Quoad primum: iustitiam non laedunt consilia et suasiones etiam instantes, quibus explicantur beneficia a matrimonio derivanda, itemque modica quaedam coactio ad hoc exercita, ut filii mentem apponant ad graves rationes matrimonium contrahendi. Quoad alterum: metus debet a causa libera iniici, et non debet esse talis, quem simpliciter metuens illum*

⁽³¹⁾ M.A. ORTIZ, *Il timore reverenziale*, in AA.VV., *La “vis vel metus” nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103)*, Città del Vaticano, 2006, 143.

⁽³²⁾ L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 79, n. 2.

⁽³³⁾ «*Ut metus reverentialis irritet matrimonium, iis polleat necesse est qualitatibus, quas jus requirit pro metu communi, nempe sit externus, gravis, iniustus et solo matrimonio efficiendus*»; L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 136-137, n. 2.

⁽³⁴⁾ *Coram Sabattani*, deciso diei 17 februarii 1956, in L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones ineditae (1955-1965)*, Roma 2006, 52, n. 3; cfr. anche *Coram Sabattani*, deciso diei 20 decembris 1963, *R.R.Dec.*, vol. LV, n. 3, 972.

susplicari possit: licet enim, in eius aestimatione, plurimum attendendae sint qualitates metuentis, tamen metus irritans ne intelligitur quidem, nisi initium sumat ab actu positivo illius, in cuius timorem aliquis egisse praetendit»⁽³⁵⁾.

Come precisazione sul tema della causa libera sovviene anche una sentenza rotale del 20 dicembre 1963, che menziona la volontarietà dell'azione dell'*incutiens* in ordine alla celebrazione del matrimonio: «*Reverentialis metus semper est a causa libera incussus, et semper consultus, quia a parentibus infertur in finem obtinendi a filiis matrimonium»⁽³⁶⁾*, mentre alcun rilievo era attribuito come “attenuante” a un eventuale “buon fine” perseguito dall'*incutiens*: «*Neque relevat finis licitus, imo et optimus, quem quandoque parentes persequi intendunt in matrimonio imponendo, quando certo constat de mediis injustis adhibitis»⁽³⁷⁾.*

Tale *metus*, nonostante l'apparente contraddizione del § 2 del can. 1087 CJC 1917, era andato caratterizzandosi per tre elementi particolari, come li aveva individuati la dottrina e, in special modo, la giurisprudenza rotale, cioè l'origine, il male temuto e i mezzi adibiti nella coazione.

Il **primo elemento**, già ricordato, era costituito dalla speciale relazione esistente tra *metum incutiens* e *metum patiens*, origine di tale timore. Doveva trattarsi di un particolare rapporto di predilezione, o di dipendenza esistente tra l'*incutiens* e il *patiens*, per ragioni di famiglia, di affetto, o anche di dipendenza⁽³⁸⁾. Può trattarsi,

⁽³⁵⁾ Coram Sabattani, deciso diei 23 martii 1956, *R.R.Dec.*, vol. XLVIII, n. 3, 269.

⁽³⁶⁾ Coram Sabattani, deciso diei 20 decembris 1963, *R.R.Dec.*, vol. LV, n. 3, 972.

⁽³⁷⁾ Coram Sabattani, deciso diei 31 iulii 1957, in L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones ineditae (1955-1965)*, Roma 2006, 80, n. 4.

⁽³⁸⁾ «*...purché sia qualificatus. A tal fine è necessario che tale fattispecie si caratterizzi nel peculiare contesto di un rapporto di reverentia, cioè d'affettuosa devozione tra il metum incutiens ed il metum patiens. Tra l'uno e l'altro debbono esserci vincoli di sangue, d'affetto, di gratitudine di venerazione, o di sudditanza, o ragione di ufficio o di lavoro»*, P. PELLEGRINO, La “*vis et metus*” (can. 1103) nel *Codex Iuris Canonici*, in *Ius Canonicum* XXXVII, n. 74, 1997, 556.

ad esempio del rapporto fra genitore e figlio, fra tutore e persona sotto tutela, tra maestro e discepolo, e così via.

Il **secondo elemento** era costituito dal carattere particolare della minaccia che distingueva il *metus reverentialis* dal *metus communis*, trattandosi non di una violenza fisica o verbale, ma dell' "abuso" della posizione di superiorità dell'*incutiens*, per affetto o per necessità⁽³⁹⁾. L'*incutiens*, cioè, fa leva sulla presa che sa di avere sul *patiens* per piegarne la volontà alla scelta matrimoniale – da questo non voluta, o almeno non con la persona designata – con l'implicita, ma chiara minaccia di privarlo dell'affetto, o di raffreddare indefinitamente la relazione esistente, senza riferimento alcuno agli aspetti più materiali della situazione, pertinenti invece al *metus communis*, come ricorda una sentenza rotale del 25 luglio 1956: «*Hic Iudices appellati non satis distinguere videntur inter ordinem subsidiorum vitae, quorum privatio fundat metum communem, et ordinem affectus et observantiae, quibus regitur metus reverentialis*»⁽⁴⁰⁾

In ciò, si potrebbe dire, consisteva in modo particolare il **terzo elemento**, costituito dalla speciale configurazione del requisito della *iniustitia* in tale peculiare forma di violenza (o, come forse si direbbe oggi, di "abuso di coscienza"), cioè dai mezzi messi in atto dall'*incutiens*. Dato il particolare rapporto, allora, l'azione per indurre al matrimonio non assume connotati violenti di particolare evidenza, quali le minacce, percosse, violente intimidazioni, ma si limita ad insistenze, preghiere, lamentele, recriminazioni, manifestazioni di dolore, disappunto, delusione per le resistenze manifestate nei confronti delle nozze, come, in sintesi, si legge in una sentenza rotale del 28 marzo 1958: «*Metum reverentialem qualificatum, seu*

⁽³⁹⁾ «Si è rilevato che è una siffatta situazione di reverentia l'ambiente nel quale una tale fattispecie di metus si sviluppa in forme tanto più insidiose quanto più è difficile coglierne in tutta la sua portata la dimensione di sottile violenza capace di causare, creando un singolare clima psicologico, un intimidamento particolarmente grave quanto angoscioso per colui che lo subisce», P. PELLEGRINO, La "vis et metus" (can. 1103) nel Codex Iuris Canonici, in *Ius Canonicum* XXXVII, n. 74, 1997, 556.

⁽⁴⁰⁾ Coram Sabattani, deciso diei 25 iulii 1956, *R.R.Dec.*, vol. XLVIII, n. 3, 729.

gravem ex adiunctis, seu excitatum precibus importunis et diuturnis, jurgiis et minis, duris et imperiosis praeceptis, irritum facere matrimonium, translaticiis juris est»⁽⁴¹⁾.

Il male minacciato nel timore reverenziale, allora, aveva un carattere speciale e le espressioni usate in questo campo per indicare la coazione esercitata da coloro che lo incutono sono le *molestae suasiones*, le *preces importunae*, che portavano con sé la rottura di quel rapporto di *reverentia*, che, fondato su rapporti giuridici, era anche accompagnato da effettivo affetto.

Questo male era indicato col termine *indignatio parentum*, come ricorda una sentenza rotale del 24 aprile 1958⁽⁴²⁾, e doveva essere futuro, ma già incombente, così da divenire la “causa materiale” del *metus* stesso, come si legge in una sentenza rotale dell’11 novembre 1960⁽⁴³⁾.

Per comodità di sintesi, giova richiamare la vicenda della “Monaca di Monza”, menzionata all’inizio, che mostra una forma di sudditanza affettiva, tra la fanciulla e suo padre, il quale, con il suo atteggiamento (e la cooperazione dei famigliari) fa comprendere – senza mai dichiararlo – che verrebbe meno il suo affetto, o che sorgerebbe una forte “indignazione” se lei non acconsentisse a entrare in convento. La stessa dinamica di “violenza morale” si può applicare alle vicende matrimoniali, a partire da vincoli affettivi, ma anche sociali o lavorativi.

⁽⁴¹⁾ Coram Sabattani, decisio diei 28 martii 1958, in L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones ineditae (1955-1965)*, Roma 2006, 115, n. 3.

⁽⁴²⁾ «*Metus reverentialis, per se levis, gravis fieri potest, si filius pertimuerit gravem et diuturnam indignationem parentum, ex qua praevideat malum grave sibi certo obventurum, praecipue si tale malum ei parentes fuerint comminati, et filius sibi persuasum habuerit eos minitacionem fore exsecuturos*», coram Sabattani, decisio diei 24 aprilis 1958, n. 3, in L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones ineditae (1955-1965)*, Roma 2006, 122

⁽⁴³⁾ «*Ast, in tali casu, mala revera ex causa necessaria imminencia sumuntur uti instrumentum ad devinciendum animum patientis et fiunt causa materialis ipsius metus ab extrinseco, dum eius causa efficiens invenienda est in voluntate v. gr. patris, qui bona vel mala fide hisce mediis abutitur, ut libertatem filiae coarctet*», coram Sabattani, decisio diei 11 novembris 1960, *R.R.Dec.*, vol. LII, n. 3, 476.

6. La prova del *metus communis* e *reverentialis*.

Alla luce delle premesse sin qui poste, tanto in relazione al *metus communis* che a quello *reverentialis*, è possibile proseguire ora il percorso all'interno della giurisprudenza *coram* Sabattani per trattare della prova di esso, con speciale riferimento a quanto riguarda la persona del *metum patiens*.

6.1. Circa il *metus* in generale. Innanzitutto, infatti, va prestata attenzione alle dichiarazioni di chi afferma di aver subito il timore, a cui si devono aggiungere – in base all'impossibilità di dare alle dichiarazioni delle parti il valore di prova piena, secondo il Codice del 1917 – altri mezzi di prova, così da accertare sia la causa esterna del *metus* che il suo effetto interiore, per così dire, seguendo una *Forlivien.* del 31 dicembre 1953: «*Cum is, qui ex metu inuit nuptias, cedat trepidationi sui animi ab extrinseco causatae, patet in probando consensu invito rationem habendam esse tum coactionis, quod est factum externum, tum trepidationis animi, quae est status mentis internus. Ad demonstrandum factum externum coactionis excuti debent testes. Trepidatio vero animi inde orta imprimis cognosci potest ex depositione ipsius hominis metum passi, deinde ex indiciis exterioribus et coniecturis ex testium depositionibus vel aliunde eruendis, quae patefaciant animi statum contrahentis*»⁽⁴⁴⁾

Nonostante l'impossibilità di renderla da sola prova dirimente, Mons. Sabattani mostra di considerare comunque la “deposizione giurata” del *metum patiens* cardine del sistema probatorio, soprattutto se si possono dimostrare affermazioni del medesimo tenore emesse *tempore non suspecto*, come si legge in una *Placentina* del 29 dicembre 1948⁽⁴⁵⁾. Inoltre, importanza è attribuita ai testimoni solo

⁽⁴⁴⁾ L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 285, n. 3.

⁽⁴⁵⁾ «*Quare multum deferendum est juratae depositioni metum passi in iudicio factae cuius depositionis vis augeatur, si demonstrari potest eum, iam tempore non suspecto, idest antequam quisquam cogitaverit de causa nullitatis introducenda declarasse se ad ineundas nuptias coactum fuisse*», in L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, n. 2, 356.

se in grado di riferire con precisione tempi e circostanze concrete della inflitta coazione e del sorgere conseguente timore; lo si legge in una sentenza rotale del 31 marzo 1955⁽⁴⁶⁾.

Perché si possa parlare di vero *metus*, e non di una qualche forma di pressione indebita, ma non particolarmente grave, occorre che sia presente nel *metum patiens* una chiara “avversione” che renda ragionevole credere che il matrimonio è stato scelto solo ed unicamente come via di fuga rispetto al male minacciato e temuto; di ciò tratta una sentenza rotale del 27 novembre 1959, che precisa anche che tale *aversio* deve essere contestualizzata nell’ambito della decisione circa le nozze, così che deve constare avversione verso il matrimonio con una persona precisa, mentre nulla vieta che i due elementi – la persona e il matrimonio – possano essere desiderati indipendentemente l’una dall’altro⁽⁴⁷⁾.

Infine, alle presunzioni e agli indizi è assegnata da Mons. Sabattani la funzione di contribuire a risolvere i dubbi eventualmente rimasti dopo l’esame delle dichiarazioni delle parti e dei testimoni, in modo particolare circa il timore (che si considera confermato in presenza di segni manifesti di animo turbato) e la grave coazione (che si considera presente se grande era l’avversione alle nozze), nonché per dirimere eventuali affermazioni contrastanti da parte dei testimoni, avendo come regola generale il non assolutizzare un elemento o l’altro, curando invece di tenere presente la visione d’insieme della

⁽⁴⁶⁾ «*Certitudo moralis, ex qua iudex matrimonii nullitatem proferre valet, suppeditari nequit per simplicem coactionis metusque affirmationem generalibus verbis prolatam a testibus. Merae circumstantiae, quae solummodo probabilem faciunt incussionem metus, nequent profecto decisiva vi pollere, quantumvis a partibus et a testibus exaggerentur*», coram Sabattani, decisio diei 31 martii 1955, *R.R.Dec.*, vol. XLVII, n. 6, 276.

⁽⁴⁷⁾ «*Aversio non tam attenditur erga personam, quam erga matrimonium cum illa persona contrahendum. Merito notatur in una coram Felici (S.R.R., 30 ianuarii 1954): “Fieri potest ut puella placeat tamquam amica, cum qua... venus cum omni libertate, tamquam cum scorto, capiatur; sed nequaquam placeat uti uxor, erga quam onera et obligationes per totam vitam suscipienda sunt”. Id magis quoque obtinet, si puella corruptis sit moribus, et hoc notorie innotescat ac non lateat ipsum virum. Nam, in huiusmodi circumstantiis, non potest praesumi amor vere sponsalicius, sed affectus tantum libidinosus*», coram Sabattani, decisio diei 27 novembris 1959, *R.R.Dec.*, vol. LI, n. 7, 564-565.

causa, la *tota complexione negotii*, richiamata da una sentenza rotale del 15 febbraio 1957⁽⁴⁸⁾

6.2. Circa il metus reverentialis. In aggiunta a quanto vale per ogni tipo di *metus*, altre indicazioni per la prova specifica di quello *reverentialis* si trovano nella giurisprudenza *coram* Sabattani, a partire dall'attenzione alle persone del *patiens* e dell'*incutiens*, e ai loro tratti caratterizzanti, tenuto conto che il *metus reverentialis* aveva luogo quasi esclusivamente in contesto familiare.

Così, ci sentiamo ricordare che tale forma di *metus* – stato d'animo soggettivo, ma prodotto da un agente esterno – richiede attenzione all'indole del *metum patiens*, preferibilmente timido e in qualche misura vulnerabile, come ricorda una *Bononien.* del 4 febbraio 1950⁽⁴⁹⁾, e a quella dell'*incutiens*, che si richiede essere compatibile con comportamenti effettivamente messi in atto. Infatti, con le parole di un'altra *Bononien.*, del 30 dicembre 1949: «*Non sufficit perpendere indolem patris vel matris et filii, sed considerare oportet, quid pater vere egerit in casu. Non enim agitur de mera possibilitate metus, se de eius positiva incussione*»⁽⁵⁰⁾.

6.3. Circa ciò che non è metus reverentialis. Tenendo presente quanto sopra esposto, occorre ricordare che anche nel *metus reve-*

⁽⁴⁸⁾ «*Probationem metus quod attinet, hae praesumptiones et indicia, ex iurisprudencia N. S. A., statui possunt: a) in dubio de gravitate internae trepidationis: omnis difficultas evanescit, si aliquod factum extraordinarium manifestat contrahentis animum graviter trepidantem. Tale factum est fuga e domo paterna, vel tentamen eiusdem fugae, praesertim si agatur de puella parentibus honestis nata et christiane educata* (S.R.R.Dec., vol. XXXVII, p. 607); **b) in dubio de gravitate coactionis: ubi constat magnam aversionem fuisse aliqua coactione superatam, facile concedendum est magnam fuisse illam coactionem (cfr. S.R.R.Dec., vol. XXVI, p. 298, n. 2); **c) in contradictione testium: facile est mentiri pro se, ad se eximendum ab aliqua culpa, difficillimum autem mentiri contra se** (cfr. S.R.R.Dec., vol. XX, p. 409, n. 13); **d) tandem, in dubio quoad aliqua rerum adiuncta: causa diiudicanda non est ex una vel altera circumstantia minus principali, sed ex tota complexione negotii** (cfr. S.R.R.Dec., vol. XXII, p. 233, n. 5)», *coram* Sabattani, decisio diei 15 februarii 1957, R.R.Dec., vol. XLIX, n. 4, 91.**

⁽⁴⁹⁾ «*Non est tamen ambigendum metum esse quid subiectivum, licet ex causis externis oriatur. Sic in timida puella ex vexatoria ratione parentum vel aliorum excitari potest metus gravis, dum eadem causae in viro adulto nullum aut leve metum provocare valent*», in L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 111, n. 2.

⁽⁵⁰⁾ L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 100, n. 2; cfr. anche *Ibidem*, 160, n. 2.

rentialis devono essere presenti sia l'elemento oggettivo della *coactio* che quello soggettivo della *trepidatio animi*. Diversamente, in assenza della prima, si avrebbe uno stato d'animo del tutto soggettivo, immotivato rispetto alle circostanze concrete, da valutare più plausibilmente, con il Codice vigente, secondo il can. 1095, § 2; in assenza della seconda, ci sarebbe una pretesa eccessiva, ma priva di reale forza cogente.

Allo stesso modo, nulla vieta che, ad esempio, i genitori possano provare ad esercitare qualche “modica” pressione per ottenere il consenso matrimoniale⁽⁵¹⁾, e che il nubente accetti le nozze, magari senza entusiasmo, solo per compiacere i genitori stessi, ma non costretto da essi, come si legge in una *Caesenaten.* dell'11 novembre 1950: «*Metus reverentialis non potest invocari ab eo, qui matrimonium contraxit, ut morem gereret voluntati eius in cuius potestate est, si non fecit invitus. Quod non excludit omnem repugnantiam animi, quae vix potest adesse in eo, qui matrimonium contraxit, ut alieno indulgeat ingenio*»⁽⁵²⁾ e in una *Bononien.* del 9 marzo 1951 («*Valide contrahit qui, suadentibus parentibus, non amore, sed ratione ductus acquiescit, propriasque spernit inclinationes propter commoda, quae sperat per se aut pro familia derivanda a matrimonio ipsi non omnino grato. Consensus enim, non amor conjugium facit*»⁽⁵³⁾).

Alla luce della medesima sentenza, poi, a riprova dell'accoglienza delle sfumature dell'animo umano di cui il diritto della Chiesa cerca di tenere conto, emerge che una qualche forma di avversione verso

⁽⁵¹⁾ Si tratta di una *Bononien.* del 9 marzo 1951, n. 2: «*Possunt quidem parentes objectivas circumstantias filio exponere quae matrimonium suadent, et modicam adhibere coactionem, sed modo paterno, ita ut filii mentem non vexent, neque opprimant*», in L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 160.

⁽⁵²⁾ L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 137, n. 2.

⁽⁵³⁾ L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabattani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 160, n. 2.

la comparte, o la mancanza di amore, può essere compatibile con un consenso matrimoniale valido, quando sia chiara la ragione per cui è stato emesso: «*Componi potest voluntas nubendi cum aversione, vel cum amoris erga conjugem defectu, praesertim ubi cognoscitur aliquam adfuisse rationem propter quam maritalis consensus praestitus fuit*»⁽⁵⁴⁾.

Infine, in tema di relazione con i genitori – il *metum incutiens* per eccellenza, soprattutto ai tempi di Mons. Sabbatani – non si può trascurare che anche in circostanze non “patologiche” rispetto al consenso i rapporti possono essere tesi, o possono sorgere incomprensioni e conflitti relativi alle nozze, senza che questo costituisca necessariamente una *indignatio* “qualificata”, cioè, *explosa ad extra, gravis, diuturna*, come riporta una sentenza rotale del 2 dicembre 1960⁽⁵⁵⁾.

Nella medesima decisione, per altro, fa la sua comparsa un’altra modalità di relazione genitori – figlio, che viene chiamata *oboedientia reverentialis*, in base alla quale il nubente decide di sacrificare la propria libertà – dimostrando così di poterne disporre – al fine di agire in maniera gradita ai genitori, pur senza sentirsi da essi costretto, tanto da modificare in breve tempo l’iniziale diniego alle nozze⁽⁵⁶⁾.

⁽⁵⁴⁾ L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabatani. Decisiones apud Tribunal Flaminium et Bononiense (1942-1954)*, Roma 2011, 160, n. 2.

⁽⁵⁵⁾ «*Non constituit ideo metum simplex moeror vel tristitia parentum, sed nec eorum offensio, quia sunt ipsorum mala, non filii. Offensio parentum tunc tantum fit malum pro filio, quando non amplius recondita manet et statica intra ipsos parentes, sed explodit ad extra, seu dinamica fit, et ipsum filium involvit: tunc tamen dicitur indignatio. Item: non quaelibet indignatio potest haberi uti malum, sed tantum illa quae gravis et diuturna jam dignoscitur adhibita, vel talis concludentibus argumentis praevideatur*»; L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabatani. Decisiones ineditae (1955-1965)*, Roma 2006, 257, n. 3.

⁽⁵⁶⁾ «*Neque obliviscendum, praeter metum, dari quoque oboedientiam reverentialem, qua filius cognita voluntate parentum, eidem adhaeret non libenter, immo in sacrificium propriae libertatis, tamen libere. Ad discernendum metum inter et oboedientiam reverentialem, iuvat haec praesumptio: qui statim vel post brevem haesitationem iussui obtemperat, censetur morem gerere parentibus, seu contrahere ex filiali affectu: qui vero per longum tempus omnino restitit et tandem, superatus precibus importunis et divexantibus, cedit, praesumitur invitus contrahere*»; L. SABBARESE (a cura di), *Coram Sabatani. Decisiones ineditae (1955-1965)*, Roma 2006, 257, n. 3.

7. Il metus nel Codice del 1983.

Restando valido quanto previsto nel Codice abrogato, oltre alla soppressione del § 2 del can. 1087, nel Codice del 1983 sono stati inseriti due nuovi elementi per dare forma alla nullità per *metus* nel nuovo can. 1103.

Can. 1087 CJC 1917	Can. 1103 CJC 1983
§ 1. Invalidum quoque est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco et iniuste incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium.	Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium.
§ 2. Nullus alius metus, etiamsi det causam contractui, matrimonii nullitatem secumfert.	

Come si vede, infatti, non è più esplicitato che il *metus* invalidante è incusso *iniuste*, mentre esso può essere causato anche *haud consulto*, cioè, non necessariamente incusso *intuitu matrimonii*. Quanto alla prima novità, in modo particolare, si può ritenere che, rafforzando la tesi che si tratti di un capo di nullità di diritto naturale⁽⁵⁷⁾, essa renda evidente che ogni timore è ingiusto nel momento in cui la scelta matrimoniale nasce da esso⁽⁵⁸⁾, a tutela della libertà del consenso da parte del *metum patiens*, non una sorta di “sanzione” per l’*incutiens* né una tutela dell’istituto matrimoniale in quanto tale.

⁽⁵⁷⁾ cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Interpretatio authentica*, die 23 aprilis 1987, in AAS, LXXIX, 1987, 1132, che ha esteso l’applicazione di tale capo di nullità anche al matrimonio dei non cattolici, lasciando intendere che esso tragga origine nel diritto naturale, altrimenti riguarderebbe solo i membri della Chiesa cattolica; sul medesimo tema, cfr. A.M. PUNZI NICOLÒ, *La volontà coniugale viziata da “vis vel metus” comune*, in AA.VV., *La “vis vel metus” nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103)*, Città del Vaticano, 2006, 506-509.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. *Communicationes* 3 (1971), 76, e 9 (1977), 376.

In modo particolare, ciò si coglie in relazione al *metus reverentialis* quando diviene grave e supera aspirazioni di per sé legittime, «*poiché se i genitori manifestano un desiderio veemente di vedere sposato il figlio non sembra essere di per sé ingiusto, bensì manifestano semplicemente un desiderio di vedere “sistemato” il figlio; oppure se il figlio pensa che non sposandosi recherà un dispiacere tale che potrebbe portare alla morte il padre o la madre, non è facile qualificare l’atto come ingiusto*»⁽⁵⁹⁾.

In tal modo, si vede come la linea giurisprudenziale di cui Mons. Sabbatani era esponente abbia contribuito ad esplicitare come il diritto della Chiesa in ambito matrimoniale fosse animato da sempre da uno spirito “personalistico”, volto a tutelare la persona e la sua libertà di coscienza, anche quando la mancanza di esse fosse stata ingenerata involontariamente.

8. Conclusioni e suggestioni.

Al termine del percorso sin qui proposto all’interno della giurisprudenza *coram* Sabbatani, a Bologna e a Roma, si possono proporre alcune considerazioni sintetiche, volte a mostrare la modernità e l’utilità al presente di un Ponente e insigne giurista che solo cronologicamente si può considerare espressione di un passato non più recente.

Innanzitutto, cogliendo lo spirito della legislazione della Chiesa dell’epoca, Mons. Sabbatani ha visto nel capo di nullità del *metus* uno strumento per la tutela dell’individuo e, in particolare, della libertà della coscienza e della scelta, specialmente in relazione alle donne (si tratta di una questione statistica, leggendo le sue sentenze, non giuridica ovviamente), in quel frangente storico probabilmente meno garantite socialmente e meno tutelate dalle norme degli ordinamenti civili.

Inoltre, giova ricordare che la quasi totalità delle cause di *metus* in cui è stato Ponente Mons. Sabbatani si sono occupate di *metus reve-*

⁽⁵⁹⁾ M.A. ORTIZ, *Il timore reverenziale*, in AA.VV., *La “vis vel metus” nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103)*, Città del Vaticano, 2006, 146.

rentialis, proprio a sottolineare la speciale cura da lui avuta per la sfera della coscienza e delle relazioni più intime, la famiglia di origine e il matrimonio.

Così, tale giurisprudenza è giunta a mettere in evidenza come anche in cause in cui si trattava *de internis* si potevano configurare gli elementi essenziali caratterizzanti il *metus* invalidante, in modo particolare la coazione esterna, benché poi appunto il *metus reverentialis* sia frutto di una dinamica principalmente interiore. Si riconosce cioè che la peculiare relazione affettiva esistente tra *incutiens e patiens* è tale da innescare una coartazione della libertà tale da essere invincibile per chi la prova – troppo grande è il bene affettivo che si teme ragionevolmente di perdere – e magari non del tutto avvertita in chi l’ha originata.

A ben leggere le fattispecie delle diverse *coram* Sabattani, ambientate nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, o nei convulsi anni del dopoguerra, all’interno di una società che ormai non esiste più, si sarebbe tentati di considerare il *metus reverentialis* un capo di nullità “archeologico”, da contemplare nel passato, ma non più attuale oggi, se non in specifici – e non maggioritari – contesti culturali.

Una considerazione del genere, per altro, era già emersa in dottrina venti anni or sono: «*Indubbiamente, come prima impressione, risulta quasi spontaneo collocare questo tipo di metus tra le ipotesi desuete, legate a realtà familiari e sociali superate. La configurazione di un timore che nasca dalla reverentia, cioè da una dipendenza devota e sottomessa, che identifichi come un male insostenibile la perdita del rapporto di affetto e di familiarità con una persona identificata come socialmente autorevole ed affettivamente necessaria, può apparirci inattuale e difficilmente ipotizzabile in concreto*»⁽⁶⁰⁾.

La medesima autorevole autrice, tuttavia, non mancava di intuire

⁽⁶⁰⁾ A.M. PUNZI NICOLÒ, *La volontà coniugale viziata da “vis vel metus” comune*, in AA.VV., *La “vis vel metus” nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103)*, Città del Vaticano, 2006, 504.

una frontiera che nel corso dell'ultimo ventennio si è palesata con maggiore evidenza come problematica ecclesiale e sociale, con il *metus reverentialis* che, in seguito ai cambiamenti – non sempre in meglio – delle strutture e delle dinamiche famigliari ha quasi del tutto abbandonato quel contesto relazionale e affettivo, per trovare nuova, ampia e accogliente dimora all'interno di situazioni nuove.

Merita in tal senso riportare un ampio stralcio di tale ispirante citazione: «*Per generale riconoscimento, alla base della situazione interiore che chiamiamo timore reverenziale, c'è una situazione del tutto particolare (e che deve comunque essere, nel caso singolo, sempre accertata). Essa si realizza in una dipendenza, sia psicologica, sia affettiva o emotiva, che può produrre talvolta prevalentemente un senso di colpa, tal altra, la paura di rompere un legame di cui si sente di non poter fare a meno. Un tale stato d'animo impedisce di prendere decisioni, che si sappiano (o addirittura solo si temano) sgradite o totalmente inibite da chi viene inteso e vissuto come "soggetto forte". Ora, un'ansia di questo genere – che può arrivare ad essere paralizzante – oggi può spesso provenire anziché dai familiari (ipotesi tipica del passato) da figure percepite come carismatiche e psicologicamente dominanti, da cui l'uomo contemporaneo - tanto spesso senza radici e senza principi - sente di dipendere fino alla "angoscia di morte", se questa relazione di dipendenza dovesse cessare. Gli esempi sono quelli che anche la cronaca spicciola ci propone: lo psicoterapeuta, il santone, l'astrologo, il leader del gruppo ideologico, ma anche politico, ma anche - al limite - sportivo, e così via. [...] è lecito concludere, in ogni caso, che il metus reverentialis ha forse oggi cambiato volto, ma non è scomparso»⁽⁶¹⁾.*

Tale intuizione è stata raccolta – volendo azzardare un collegamento – in due recenti sentenze rotali *coram* Todisco⁽⁶²⁾ dedicate al

⁽⁶¹⁾ A.M. PUNZI NICOLÒ, *La volontà coniugale viziata da "vis vel metus" comune*, in AA.VV., *La "vis vel metus" nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103)*, Città del Vaticano, 2006, 505.

⁽⁶²⁾ *coram* Todisco, decisio diei 13 octobris 2016, *R.R.Dec.*, vol. CVI, 378-390; *coram* Todisco, decisio diei 18 decembris 2014, *R.R.Dec.*, vol. CVIII, 260-276.

metus reverentialis, nella cui parte *in iure*, senza nulla togliere alla necessità della *indignatio parentum* (e non di altri, poiché «*practice quaestio spectat ad parentum interventum in filiorum nuptias*»⁽⁶³⁾), il Ponente apre uno spiraglio in una diversa direzione, oggi di particolare attualità: «*Saepe saepius, reverentialis metus innititur in abusu potestatis, ex parte eorum qui potestate re vera gaudent, et in reverentia ac subiectione, ex parte eorum, qui reapse, aliquo modo, subditi sunt. Qui abusus potestatis, non infrequenter, praesertim hisce temporibus, perficitur et per instrumentalizationem personae sibi subiectae; et etiam per manipulationem affectionis ad obtinendam reverentiam sibi a subiecto debitam, quatenus nempe obiectum specificum metus reverentialis est praecise “diuturna parentum vel superiorum indignatio”, seu ille irae motus, quo relatio cum filiis vel subiectis, perpetuo vel per longum temporis intervallum, parentali vel quasi-parentali affectione expoliatur*” (coram Fiore, sent. diei 16 ianuarii 1961, RRDec., vol. LIII, p. 6, n. 2)»⁽⁶⁴⁾.

Infatti, il riferimento all’abuso di potere, alla manipolazione degli affetti fondamentali che qualcuno può temere di perdere in caso di mancato accoglimento dei desideri del *leader* (non più necessariamente un genitore, ma appunto una figura carismatica alla relazione con la quale si attribuisce una valenza quasi “salvifica”), induce a ipotizzare che proprio il *metus reverentialis* potrebbe rivelarsi utile per definire in maniera giuridica – non psicologica, né tantomeno emotiva – la nozione di “persona vulnerabile” che tanto spesso ricorre in vicende ecclesiali delicate e sofferte.

Rimanendo nel “tradizionale” ambito del matrimonio, quindi, ci si può limitare ad estendere il *metus reverentialis* a nuove forme di relazioni totalizzanti, come un tempo era soprattutto quella coi genitori, che potrebbero indurre a celebrare nozze non volute. Senza entrare in vicende che esulano dal presente tema, non è infrequente

⁽⁶³⁾ coram Todisco, decisio diei 18 decembris 2014, R.R.Dec., vol. CVIII, 265.

⁽⁶⁴⁾ coram Todisco, decisio diei 18 decembris 2014, R.R.Dec., vol. CVIII, 265.

infatti incontrare associazioni, movimenti o gruppi ecclesiali di recente o meno recente creazione (ma anche parrocchie) in cui il (o “la”) *leader* decide che il tale debba sposarsi con la tale, e non con la tal altra, per una sorta di “divina rivelazione”, e che i diretti interessati, pur sorpresi o anche perplessi accolgano tale indicazione per non uscire dal “piano salvifico” in cui si sentono inseriti, e non perdere il riconoscimento sociale della comunità.

Ma anche volendo procedere al di fuori del solo ambito matrimoniale, appunto verso una definizione giuridica di “persona vulnerabile” che non sia ridotta alla mera percezione soggettiva, proprio le dinamiche descritte in relazione al *metus reverentialis* potrebbero essere adeguate e venire in aiuto a una riflessione canonistica ancora non del tutto sviluppata.

In tal senso, si potrebbe provare a spiegare (e indagare processualmente, magari) alcune vicende in cui a un determinato *leader* viene riconosciuta dalle persone a lui affidate (tramite un incarico ecclesiale, o perché spontaneamente radunatesi intorno a lui/lei) la “signoria” sulle loro coscienze – che va oltre la dovuta obbedienza religiosa, ovviamente – tanto da indurle a compiere atti non desiderati in sé, ma solo in funzione di proseguire il “cammino di verità” indicato dal *leader* e di compiacere il *leader* medesimo, così da non perderne il favore, surrogato tossico dell’amore dei genitori o di quello di Dio.

Tale suggestione è lungi dal voler identificare un *metum patiens* con una “persona vulnerabile” *ipso facto*, ma, a margine e grazie a quanto contenuto nella giurisprudenza *coram* Sabattani, si intende azzardare una possibile via per applicare strumenti e saperi “tradizionali” del tesoro della Chiesa a situazioni di più stretta attualità, ancora bisognose di definizione.

Chiudendo tale parentesi, accessoria rispetto al tema principale del presente intervento, cioè la riflessione canonistica di Mons. Sabattani sul *metus reverentialis* come occasione di tutela della libertà di scelta e quindi della coscienza, non può mancare una ricerca delle

ragioni umane e spirituali legate all'illustre Ponente, che probabilmente, consentono alla sua opera di essere utile anche nei dibattiti odierni.

Di lui è stato scritto che «*Sabattani amava cercare insieme la verità. Definiva la giurisprudenza una magnifica disciplina “quae laetificat iuventutem legis”*»⁽⁶⁵⁾; inoltre, il titolo scelto per il volume di studi in suo onore, quando divenne Cardinale e Prefetto della Segnatura Apostolica fu *Dilexit Iustitiam*, con la precisazione che tali parole «*non si riferiscono alla giustizia nel senso profano della parola, ma al concetto biblico della giustizia [...] Alla luce della Parola di Dio, “giusto”, in riferimento agli uomini, è ciò che Dio vuole. [...] la “giustizia” è l’osservanza della legge di Dio, anche quella delle beatitudini. Di conseguenza, è una cosa intimamente connessa con l’amore*»⁽⁶⁶⁾.

Amore alla verità e alla giustizia, entrambe intese in riferimento a Dio prima che agli uomini, hanno fatto sì che le sue decisioni «*colpiscono non solo per l’acutezza del pensiero, ma anche per chiarezza, precisione e logica espositiva*», frutto della sua intelligenza e preparazione, ma soprattutto «*Forse ciò è dovuto pure alla sua preoccupazione pastorale nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. Egli, infatti, sentiva viva la propria responsabilità collegata con il sacerdozio ed era appassionato nella cura pastorale che non ha mai abbandonato. Anche quando era già Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, amava ripetere di sé: “mane iudex, vespere pastor”*»⁽⁶⁷⁾.

S. E. Mons. Andrea Ripa

Segretario del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica

⁽⁶⁵⁾ Testimonianza del Card. Józef Glemp, in V. CÁRCEL ORTÍ (a cura di), *Il Cardinale Aurelio Sabattani (1912-2003). Omelie, discorsi e testimonianze*, Roma 2007, 271.

⁽⁶⁶⁾ Testimonianza del Card. Zenon Grocholewski, in V. CÁRCEL ORTÍ (a cura di), *Il Cardinale Aurelio Sabattani (1912-2003). Omelie, discorsi e testimonianze*, Roma 2007, 280.

⁽⁶⁷⁾ Presentazione del volume “*Coram Sabattani. Decisiones ineditae (1955-1965)*”, fatta dal Card. Zenon Grocholewski, in V. CÁRCEL ORTÍ (a cura di), *Il Cardinale Aurelio Sabattani (1912-2003). Omelie, discorsi e testimonianze*, Roma 2007.

**INTERVENTO DELL'ARCIVESCOVO MODERATORE
CARD. MATTEO M. ZUPPI***

Un grande grazie a Mons. Mingardi, Don Scandelli e a tutti i loro collaboratori per averci fatto vivere come sempre un'occasione di riflessione e di comprensione di fenomeni che stanno succedendo o che vorremmo, per esempio lo strumento del Tribunale per l'analisi di tante situazioni di sofferenza che possono anche portare a delle cause e anche all'annullamento (nullità di matrimonio) è un grandissimo strumento che anche papa Francesco in tanti modi, tra l'altro con le *vie brevi*, ci ha ridato e forse anche noi dobbiamo renderlo ancora più vicino perché risponda, apra a delle soluzioni per situazioni che molte volte vengono accettate o subite o per non conoscenza o perché è ancora avvertito come qualcosa di costoso oppure troppo lento, c'è ancora qualche topica che resta e che è più forte di tante dimostrazioni contrarie. Ricordo che 2, 3 anni fa i Patroni stabili furono i relatori e veniva fuori esattamente il contrario: l'itinerario processuale sostanzialmente diventava un itinerario molto liberatorio da un punto di vista personale, di grande ricomprensione dell'accaduto; mentre il più delle volte quando parliamo con qualcuno dice no, non voglio riprendere in mano le ferite, l'accaduto con quello/quella, i figli ... invece veniva fuori al contrario un percorso di consapevolezza, di ricomprensione di una ferita che c'è e qualche volta viene lasciata da parte per una difficoltà, una diffidenza verso questo strumento.

*Testo trascritto dalla registrazione e non rivisto dall'autore.

Grazie a voi, grazie del servizio che fate, dell'attenzione che avete. Penso che anche per voi vale come nei vari ministeri, nelle varie preoccupazioni pastorali la conclusione di Sabattani: *mane iudex vespere pastor* nelle diverse accezioni della "pastorizia", per intenderci. Non bisogna essere necessariamente parroci, ma questo vale anche per chi ha casa, famiglia, ecc.: il giudice deve avere questa attitudine pastorale: credo che le due dimensioni si completino e davvero ci aiutino a rendere ricca sia l'una che l'altra, c'è una interazione indispensabile e anche la scelta di Mons. Ripa credo che tradisca una evidente collocazione sua.

Conobbi Sabattani a Roma ma non così nella sua ricchezza, nella sua grande sapienza giuridica ma anche pastorale e le due si completano. Devo ringraziare molto Mons. Ripa che adesso ci sia il *metus* sembra un po' una cosa del passato vista anche la percentuale dei matrimoni rispetto alle convivenze però è molto giusto riprenderlo per una comprensione ma anche per le conclusioni che avvicinano a dei temi che sono davvero molto aperti: l'abuso di coscienza, le dipendenze, la coscienza, le persone vulnerabili; sono tutti temi di grandissima attualità da un lato per il rimando al soggettivismo così diffuso e dall'altra parte per l'importanza della difesa della coscienza e della persona, in un difficile equilibrio che qualche volta facciamo fatica a trovare per cui ci può essere una vulnerabilità estensiva oppure al contrario la cancellazione di meccanismi che possono portare purtroppo a tante conseguenze anche terribili. Mi ha fatto sorridere quell'elenco che hai detto in cui mettevi insieme l'astrologo, lo psicoterapeuta, il santone, il leader del gruppo ideologico, politico o sportivo... non hai messo quello ecclesiastico... ma quello dell'oroscopo non è secondario, ci sta bene dentro, e anche quello sportivo.

Su questi temi che ci ha lasciato Mons. Ripa avrete molto da fare, ma sono temi per tutti e la Chiesa e la giustizia si trovano molto facilmente in queste tematiche, più cresce la fragilità più è facile trovarsi ad affrontare queste situazioni. Quindi davvero grazie della sapiente introduzione anche perché ci ha fatto riprendere un giurista emiliano-romagnolo... flaminio!

PROSPETTO RIASSUNTIVO CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Anno	Libelli depositati	Cause introdotte	Cause decise (affermative + negative)	Cause archiviate (perenzione/decesso + rinuncia)	Cause pendenti
2014	93	100	96 (88 + 8)	7 (4 + 3)	163
2015	80	95	87 (81 + 6)	7 (4 + 3)	163
2016	62	59	95 (87 + 8)	0	129
2017	92	92	101 (90 + 11)	2 (1 + 1)	118
2018	95	89	84 (81 + 3)	1	122
2019	79	77	80 (75 + 5)	1	118
2020	74	68	81 (80 + 1)	2	103
2021	66	76	95 (89 + 6)	3 (1 + 2)	81
2022	58	63	78 (74 + 4)	3 (1 + 2)	63
2023	50	50	53 (50 + 3)	2 (0 + 2)	58

PROSPETTO RIASSUNTIVO CAUSE DI SECONDA ISTANZA

Anno	Cause pervenute (affermative + negative)	Cause introdotte	Cause decise con decreto	Cause decise con sentenza (affermative + negative)	Cause archiviate (perenzione/decesso + rinuncia)	Cause pendenti
2014	229 (224 + 5)	229	215	7 (5 + 2)	2 (2 + 0)	78
2015	287 (279 + 8)	285	214	9 (6 + 3)	0	141
2016	23 (13 + 10)	25	127	7 (7 + 0)	1	21
2017	8 (3 + 5)	8	3	14 (12 + 2)	1	11
2018	11 (8 + 3)	11	6	10 (7 + 3)	2	4
2019	11 (8 + 3)	9	5	3 (1 + 2)	0	5
2020	8 (5 + 3)	6	4	4 (3 + 1)	0	3
2021	5 (1 + 4)	5	1	3 (3 + 0)	0	4
2022	6 (2 + 4)	5	2	5 (2 + 3)	0	2
2023	5 (2 + 3)	5	1	3 (3 + 0)	1 (0 + 1)	2



Via del Monte, 3 - 40126 Bologna
tel. 051/238800 - fax 051/264170

per la corrispondenza: Via Altabella, 6 - 40126 Bologna
e-mail: cancelliere@tribunaleflaminio.it